

COMUNE DI ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: **CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO**

LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

L'anno **duemiladiciannove**, addì _____ del mese di _____, in Iseo e
nella sede comunale di Piazza Garibaldi n. 10;

TRA

1. _____, nata a _____ il _____, che nella sua qualità di

e del procedimento interviene, in nome, per conto e nell'interesse

del Comune di Iseo, (P. IVA e C.F. 00451300172), acciò

autorizzato con Decreto Sindacale n. _____ del _____;

2. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ della

, con sede legale in _____ in _____ n. (P. IVA e C.F.

).

PREMESSO CHE:

– il Comune di Iseo è proprietario dell'immobile denominato “Casa
Marianna” sito in Iseo in Via Mirolte n. 78, identificato
catastralmente al foglio 24 mappale 359 sub. 9 Sezione NCT;

– che il predetto immobile è attualmente inutilizzato;

– che l'Amministrazione Comunale, nell'ottica di far rivivere Via
Mirolte, ritiene auspicabile l'utilizzo dell'immobile “Casa
Marianna”, posto proprio all'ingresso della Via;

– con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si
approvava la bozza della presente convenzione;

– con determinazione n. _____ del _____ si approvava il bando
pubblico per l'assegnazione dell'immobile in parola;

– con determinazione n. _____ del _____ si approvava il

verbale della procedura, la graduatoria e si provvede

all’assegnazione dei locali;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 OGGETTO

Il Comune di Iseo, come sopra rappresentato, concede a

_____, come sopra rappresentata, che accetta,

il diritto d’uso dei locali dell’immobile di proprietà comunale sito in Iseo in

Via Mirolte n. 78, identificato al foglio 24 mappale 359 sub. 9 Sezione

NCT, come da planimetria allegata.

Il concessionario riconosce che i locali sono idonei allo scopo statutario ed

alle proprie attività, che l’immobile è in discreto stato manutentivo, libero

da cose e privo di idoneo impianto di riscaldamento, nonché esente da

difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività.

I locali sono stati dichiarati agibili e fruibili dai funzionari dell’Area

Tecnica del Comune di Iseo.

ART. 3 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

I locali vengono concessi al fine di destinarli a sede di

_____ e dovranno essere utilizzati esclusivamente per le

finalità proprie della stessa, nel rispetto della normativa vigente, anche in

materia di igiene e sicurezza, dei regolamenti comunali e degli eventuali

atti autorizzativi.

È fatto divieto al concessionario di svolgere manifestazioni aperte al pubblico nei locali concessi in uso.

ART. 4 ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà versare al Comune di Iseo a titolo di rimborso forfetario la somma di euro () annui per i locali concessi in uso.

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione e dalla contestuale consegna dell'immobile.

L'Amministrazione si riserva, alla scadenza della convenzione, di disporre il rinnovo a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte e della corretta gestione dei locali.

L'eventuale rinnovo sarà disposto con atto espresso.

Alla scadenza della convenzione il bene immobile, con tutte le opere di ristrutturazione apportate, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al concessionario all'atto della riconsegna.

ART. 6 DIVIETO DI CESSIONE

Il diritto d'uso non potrà cedere o essere trasferito a terzi in nessun caso.

ART. 7 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- tutte le utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc..) che dovranno essere intestate al concessionario;

- tutte le spese di ordinaria manutenzione dei locali fino alla durata della concessione;
- la vigilanza, la custodia e la pulizia dei locali stessi.

Ogni aggiunta o modifica che non possa essere rimossa, in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione o trasformazione non potrà essere realizzata dal concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Area Tecnica del Comune.

Il concessionario si impegna a presentare annualmente al Comune di Iseo una relazione dettagliata sulle attività svolte, con particolare riguardo alle finalità per cui il bene è concesso, corredata da rendicontazione.

ART. 8 SPESE A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione dei locali.

Detti interventi potranno essere effettuati direttamente dal concessionario, previa presentazione di apposito preventivo dettagliato che dovrà essere approvato dall'Area Tecnica del Comune.

ART. 9 DIRITTO DI ISPEZIONE

Il Comune si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'immobile tramite i propri incaricati.

ART. 10 RESPONSABILITÀ

Il Comune è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali.

Il concessionario, con effetto dalla data di sottoscrizione della convenzione, si obbliga a stipulare e mantenere in vigore un'adeguata copertura assicurativa per i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e, ove

applicabile, per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

con massimale unico (R.C.T.O.) non inferiore ad € 1.500.000,00 con sotto

limite pari ad € 500.000,00 per prestatore d'opera. Tale copertura

assicurativa dovrà altresì prevedere anche i danni derivanti da:

- Interruzione e/o sospensione totale o parziale di attività;
- Danni a beni/cose altrui (intendendosi anche i locali oggetto del presente bando) da incendio, scoppio, esplosione di beni/cose dell'assicurato.

ART. 11 USO DEI LOCALI

Il concessionario è tenuto ad utilizzare i locali concessi in maniera corretta,

diligente e conforme alla destinazione d'uso dell'immobile, impegnandosi

a curarne il decoro, la pulizia e l'ordine.

ART. 13 RECESSO E RISOLUZIONE

Le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla

presente convenzione, con un preavviso comunicato per iscritto da inviarsi

almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere

esecuzione.

Il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi assunti con la

presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione.

È inoltre potere del Sindaco revocare la concessione con apposita ordinanza

per motivi di ordine pubblico, per sopravvenute esigenze prioritarie

dell'Amministrazione Comunale e per altri gravi motivi, senza che il

concessionario nulla possa pretendere o eccepire ad alcun titolo.

ART. 12 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si

fa riferimento alle norme del Codice Civile, nonché dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali in quanto compatibili ed applicabili alla presente.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, derivante o connessa alla presente convenzione, è competente il Foro di Brescia.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza dell'informativa sulla privacy di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 pubblicata sul sito istituzionale www.comune.iseo.bs.it.

ART. 17 SPESE INERENTI LA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà registrata solamente in caso d'uso e pertanto le spese inerenti e conseguenti, comprese quelle per l'eventuale registrazione, sono a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ISEO

IL CONCESSIONARIO